



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06 – e-mail: municipio@comunesangiorgio.it

REGOLAMENTO SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
CIMITERI CAPOLUOGO E
FRAZIONE CORTEREGGIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 20.12.2012

SOMMARIO

- Art. 1 – DESCRIZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art.2 – DURATA DELLE UTENZE E PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI
- Art. 3 – VARIAZIONE DELLE UTENZE
- Art. 4 – SEGNALAZIONE GUASTI
- Art. 5 – TRASFERIMENTO SALMA
- Art. 6 – PROROGA TACITA DELL'UTENZA
- Art. 7 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
- Art. 9 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI
- Art.10 - TARIFFE
- Art. 11 – NORME FINALI

Art. 1 - DESCRIZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali del Capoluogo e della Frazione Cortereggio e viene svolto in economia a mezzo di personale proprio.
2. Tale servizio è facoltativo e verrà concesso secondo le modalità di seguito riportate agli utenti che ne faranno richiesta mediante la compilazione di apposito modulo fornito dall'Ufficio Competente.
3. Il servizio è erogato tutti i giorni 24 ore su 24. Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.
4. Il servizio sarà assicurato laddove sia già presente la linea di allaccio per la corrente elettrica. Nel caso in cui la richiesta di attivazione del servizio venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione non sarà possibile adempiere alla richiesta dell'utente ad eccezione che l'Amministrazione si riservi di valutare l'eventuale possibilità di estendere la rete di distribuzione a tali settori, compatibilmente con l'ammontare della spesa e le possibilità finanziarie del Comune.
5. In merito alle Tombe di Famiglia, il servizio è concesso unicamente agli utenti che alla data del 01.06.2008 (presa in carico del servizio da parte del Comune) disponevano già del collegamento alla rete elettrica, in quanto, attualmente, entrambi i cimiteri (Capoluogo e Frazione Cortereggio) non dispongono di un'adeguata rete di distribuzione dell'energia, tale da poter permettere la predisposizione di nuovi allacciamenti. Per quanto concerne i canoni di abbonamento annuo, le fatture verranno emesse sulla base del numero di lampade esistenti all'interno della tomba privata, siano esse disposte singolarmente sui loculi o facenti parte di un lampadario votivo a più luci.
6. Per quanto concerne le tombe collocate nella terra, il servizio di illuminazione votiva non può essere concesso per le motivazioni già esposte al precedente comma 4.
7. I lavori per l'attivazione dell'utenza sono eseguiti esclusivamente a cura dell'Amministrazione Comunale, tramite personale addetto, entro 30 giorni dall'accettazione delle richieste.

Art. 2 - DURATA DELLE UTENZE E PAGAMENTO DEI CANONI ANNUALI

1. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La tariffa di allacciamento dovrà essere pagata con c/c postale, fornito dall'Ufficio preposto al momento di presentazione della richiesta, entro 15 giorni dall'accettazione dell'istanza. Solo in seguito, ad avvenuto pagamento da parte del richiedente, il Comune provvederà all'attivazione del servizio.
3. Il canone di abbonamento comprende l'erogazione di energia elettrica e la manutenzione ordinaria quale il ricambio delle lampade. Per il primo anno verrà corrisposto in dodicesimi, per ogni mese di effettivo esercizio del punto luce, e la fatturazione verrà emessa annualmente da questo Comune in concomitanza con gli abbonamenti già esistenti, entro il 28 febbraio di ogni anno e riferita al pagamento del canone per l'anno precedente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo c/c postale, intestato al Comune di San Giorgio Canavese Servizio di Tesoreria, che il Comune stesso provvederà ad inviare a tutti i fruitori del servizio con annessa fattura sulla quale saranno riportate tutte le utenze appartenenti all'intestatario e la data di scadenza per l'effettuazione del pagamento.

5. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito con invito al pagamento entro 15 giorni, trascorsi i quali, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'Amministrazione Comunale provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, il cui ripristino comporterà l'addebito di un nuovo canone di allacciamento, nonché il saldo della morosità precedente.

Art. 3 - VARIAZIONE DELLE UTENZE

1. Tutte le variazioni, quali il cambio di intestazione delle bollette o il cambio di indirizzo dell'utente, vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio competente, il quale provvederà all'aggiornamento degli archivi al fine di poter garantire una corretta gestione del servizio.
2. Il Comune non risponderà del mancato ricevimento delle bollette da parte degli utenti trasferiti che non abbiano provveduto a comunicare tali variazioni.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale ripristino comporterà il pagamento di un nuovo canone di allacciamento, nonché il saldo della morosità precedente.

Art. 4 – SEGNALAZIONE GUASTI

1. La segnalazione di interruzione del servizio elettrico dovuta all'usura delle lampade dovrà essere comunicata all'Ufficio competente, il quale provvederà ad avvisare il personale addetto ai lavori, che ne disporrà la sostituzione entro 30 giorni dalla segnalazione.
2. Tutti i guasti non inerenti il servizio elettrico quali ad esempio la rottura dei vetri o dei portalampade sono a carico dell'utente.

Art. 5 – TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora l'utente intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva dovrà provvedere ad effettuare una nuova richiesta di allacciamento con conseguente pagamento dello stesso.

Art. 6 – PROROGA TACITA DELL'UTENZA

1. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso se il concessionario non ne avrà dato disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 7 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La richiesta di cessazione dell'utenza dovrà avvenire tramite la compilazione di apposito modulo fornito dall'Ufficio competente. Così come accade per l'anno di attivazione anche l'anno di cessazione sarà corrisposto in dodicesimi per ogni mese di effettivo servizio del punto luce.

Art. 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per causa di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza alcun rimborso per l'utente.

Art. 9 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità a quanto originariamente installato.
2. E' altresì proibito sostituire le lampade non più funzionanti, ogni intervento così come stabilito dall'art. 4 punto "a" del presente regolamento, deve essere richiesto all'Ufficio competente ed effettuato dal personale incaricato.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento di eventuali danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.

Art. 10 – TARIFFE

1. Le tariffe di:
 - a. predisposizione nuovi allacciamenti per loculi;
 - b. predisposizione nuovi allacciamenti cellette ossari;
 - c. disattivazione punti luce esistenti;
 - d. sostituzione delle lampade non funzionanti;
 - e. interventi di natura diversa da quelli sopradescritti da effettuarsi sull'impianto elettrico delle lampade votive;
 - f. canone di abbonamento annualesono fissate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, in mancanza della quale si intenderanno tacitamente riconfermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 11 – NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2012 con atto n. 42
 - E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2012.. al 12.01.2013
- E' entrato in vigore il 01.02.2013.

San Giorgio Canavese, li 05.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Susanna BARBATO